

Il Giudice, sull'istanza avanzata dalla difesa della società [redacted] s.r.l.  
di ammissione dell'ente alla messa alla prova, come  
rilevato:

che sul tema della compatibilità dell'istituto della messa alla prova con il processo a carico degli enti si registrano, allo stato, due contrapposti orientamenti nella giurisprudenza di merito, volti l'uno ad escluderla e l'altro, invece, ad ammetterla;

che, anche volendo aderire a quest'ultimo orientamento, per vero minoritario, l'ammissibilità dell'ente alla sospensione del procedimento con messa alla prova sarebbe comunque subordinata al possesso di un imprescindibile pre-requisito da parte della società, ovvero l'essersi dotata, prima del fatto, di un modello organizzativo valutato idoneo dal giudice;

che, invero, solo in tal caso sarebbe possibile formulare un giudizio positivo in ordine alla futura "rieducazione" dell'ente, che, dimostrerebbe, così, di essere stato diligente e di aver adottato un modello ritagliato sulle proprie specifiche esigenze, per quanto valutato non idoneo dal giudice;

che, nel caso di specie, non risulta che la società [redacted] s.r.l. si fosse dotata, prima del fatto di reato, di alcun modello organizzativo, avendovi provveduto solo in un momento successivo;

considerato che in difetto del requisito preliminare sopra illustrato non è possibile compiere una prognosi negativa sulla "pericolosità organizzativa" dell'ente, come richiesto dall'art. 464 quater co. 3 c.p.p.;

ritenuto che, dunque, anche laddove si ammettesse l'applicabilità dell'istituto della messa alla prova al processo a carico degli enti la società [redacted] s.r.l. non potrebbe comunque accedervi, non essendosi dotata, prima della commissione del fatto di reato, di alcun modello organizzativo;

ptm

rigetta l'istanza di ammissione alla messa alla prova formulata dalla difesa dell'ente

IL GIUDICE  
dott.ssa Elena Quattrocchi